

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI RICEVUTI	Receptito (Si/No/In parte)	VALUTAZIONI
Rispondenti	<p>Hanno risposto alla consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) [<i>i commenti riportati sono dell'ABI se non indicato diversamente</i>] • La Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – CRA (Federcasse) • L'Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital (AIFI) • UniCredit S.p.A. • L'Unione di Banche Italiane (UBI Banca) • L'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) • L'Istituto Italiano di Valutazione Immobiliare 		
Aspetti generali	<p>I rispondenti hanno espresso, in generale, apprezzamento per le finalità della revisione normativa, rivolta a obiettivi di semplificazione amministrativa, convergenza comunitaria, ammodernamento rispetto alle prassi operative e di mercato. I gruppi di maggiori dimensioni e con sviluppata operatività nel comparto hanno espresso l'avviso che il nuovo quadro disciplinare proposto riesca a perseguire efficacemente le finalità di vigilanza anche con riferimento alle forme innovative di partecipazione. Le associazioni rappresentative degli intermediari di minori dimensioni hanno espresso apprezzamento per una normativa ispirata al principio della proporzionalità, specie nelle parti relative a profili organizzativi e di governance.</p>		
Disposizioni di carattere generale			
Definizione di “partecipazione”	<p>È stata condivisa la preferenza per la soluzione A (legame durevole), sia perché più coerente con le finalità della disciplina (evitare un eccessivo immobilizzo dell'attivo delle banche) sia perché corrispondente alla nozione utilizzata anche ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza.</p>		
	<p>Considerato che la nozione comunitaria di “legame durevole” si presta a diverse interpretazioni, viene auspicato che le autorità di vigilanza dei Paesi dell'UE convergano verso una interpretazione comune e che gli indici siano simili a quelli utilizzati per l'individuazione delle partecipazioni a fini di bilancio</p>	Si	<p>La questione forma oggetto di approfondimenti nell'ambito del <i>Joint Committe on Financial Conglomerates</i>, con l'obiettivo di definire linee-guida comuni. In tale ambito la delegazione italiana sta fornendo il proprio contributo, basandosi proprio sulle definizioni proposte nella normativa in commento.</p>

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI RICEVUTI	Recepito (Sì/No/In parte)	VALUTAZIONI
			Nel testo definitivo delle disposizioni vengono aggiunte alcune precisazioni che riflettono gli approfondimenti condotti in sede internazionale (esemplificazioni del concetto di “attività comuni”, indice riferito al possesso prolungato sintomatico dell’intenzione di contribuire all’attività dell’impresa).
	È stato chiesto se la nuova definizione di partecipazione sarà presa a base anche delle segnalazioni di vigilanza APE. In caso affermativo, viene ritenuto necessario adeguare gli schemi segnaletici, tra l’altro per includere le nuove forme di partecipazione (strumenti finanziari, derivati su equity).	Sì	Lo schema delle segnalazioni APE sarà rivisto al fine di allinearlo con la nuova disciplina delle partecipazioni detenibili. L’allineamento riguarderà, ovviamente, anche la definizione di partecipazione.
	Si chiede di ripristinare i chiarimenti, presenti nelle precedenti II.VV., in materia di società immobiliari e operazioni pronti contro termine.	In parte (v. commento a lato)	Le previgenti disposizioni in materia di società immobiliari non strumentali sono da considerarsi superate dalle nuove previsioni contenute nella Sezione II (v. <i>infra</i>). L’esclusione delle operazioni PCT continua a trovare applicazione.
Azioni o quote in pegno	Viene chiesto di chiarire il trattamento delle azioni o quote di capitale detenute in pegno. Ad avviso del rispondente, non dovrebbe essere considerato come partecipazione il mero possesso a titolo di pegno, se disgiunto dalla titolarità del diritto di voto.	Sì	Il commento è condivisibile e si pone in linea di continuità con la previgente disciplina.
Definizione di “partecipazione qualificata”	Si chiede di chiarire le modalità di aggregazione delle diverse forme di partecipazione (azioni, strumenti etc) riferibili a un medesimo emittente,	Sì (v. chiarimento a lato)	Ai fini della disciplina, sono “partecipazioni qualificate” tutti i possessi azionari e di altri strumenti aventi le caratteristiche individuate

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI RICEVUTI	Recepito (Si/No/In parte)	VALUTAZIONI
	anche con riferimento al caso in cui esse siano detenute da diverse componenti del gruppo bancario che le classificano diversamente a fini di vigilanza.		<p>nella definizione, aggregando i possessi di tutte le componenti del gruppo.</p> <p>Delle interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione dalle componenti del gruppo non si tiene conto, purché contenute entro il 2% del capitale della società partecipata; a tali fini si considerano le posizioni di tutte le banche (e altre componenti) del gruppo.</p> <p>Si è peraltro dell'avviso che tali indicazioni risultino già sufficientemente chiare nel testo posto in consultazione.</p>
Influenza notevole	Alcuni rispondenti (ABI e Federcasse) ritengono che non siano di per sé sintomatiche di una influenza notevole la presenza nel <i>board</i> con un amministratore di minoranza e la mera partecipazione alle decisioni in materia di dividendi e riserve.	In parte	<p>In generale, si rimarca come gli "indici" di influenza notevole indicati nella disciplina non debbano essere intesi come "presunzioni", bensì come situazioni sintomatiche in presenza delle quali gli intermediari hanno il dovere di effettuare approfondite analisi e valutazioni onde appurare l'esistenza di una situazione di influenza notevole; sulla base degli stessi parametri, l'organo di Vigilanza può sottoporre a vaglio critico le scelte operate dalle banche.</p> <p>Ciò premesso, non sembra possibile ritenere che il potere di nominare l'amministratore di minoranza non costituisca in alcun caso un sintomo di influenza notevole. Tuttavia, è condivisibile che tale circostanza non sia un indice sintomatico di per sé e disgiuntamente dalla valutazione in concreto alla luce di altri dati di fatto rilevanti.</p> <p>La soglia di presunzione dell'influenza notevole</p>

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI RICEVUTI	Recepito (Si/No/In parte)	VALUTAZIONI
			vole viene fissata al 10% del capitale di una società quotata, al 20% negli altri casi, in linea con la contestuale disciplina in materia di "soggetti collegati".
	È stato chiesto di precisare, anche sotto un profilo quantitativo, l'espressione "transazioni rilevanti".	Si	La definizione viene allineata a quella della disciplina delle attività di rischio verso soggetti collegati.
	Si chiede conferma che, nei casi di imprese insediate in Paesi non G-10 e non UE, il possesso del 20% del capitale sia condizione necessaria e sufficiente per l'autorizzazione delle partecipazioni in tali imprese.	Si V. chiarimento a lato	In tali ipotesi, l'autorizzazione deve essere chiesta in caso di acquisizione di una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale o dei diritti di voto nonché, in caso di possesso inferiore, per le acquisizioni comportanti influenza notevole.
Controllo congiunto	<p>Si chiede di non considerare le situazioni di controllo congiunto, perché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si dovrebbero altrimenti considerare partecipazioni indirette quelle detenute attraverso società controllate congiuntamente con altri; - l'estensione al controllo congiunto non sarebbe in linea con la normativa europea; - potrebbero sorgere problemi di identificazione del gruppo bancario di appartenenza del soggetto controllato congiuntamente. 	No	<p>Le situazioni di controllo congiunto vengono mantenute, avuto presente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le partecipazioni detenute attraverso società controllate congiuntamente non devono essere considerate partecipazioni indirette (in linea con la contestuale disciplina delle attività di rischio verso soggetti collegati); - non si ravvisano elementi di contrasto con la disciplina europea; - la disciplina delle partecipazioni "a valle" non incide direttamente sulla identificazione del gruppo bancario.
Impegni e facoltà di acquisto	Si chiede di includere tra le partecipazioni le sole	No	I contratti e strumenti che attribuiscono la fa-

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI RICEVUTI	Recepito (Sì/No/In parte)	VALUTAZIONI
	fattispecie in cui una banca assume l'obbligo incondizionato, e non la mera facoltà, di acquistare strumenti di capitale. Sarebbero quindi da escludere le opzioni call di tipo americano e le obbligazioni convertibili, mentre sarebbero da includere le put emesse e i prestiti convertendi.		coltà e non l'obbligo di acquistare strumenti di capitale (es. opzioni call americane) costituiscono partecipazione non di per sé ma in relazione ai cd. diritti di voto potenziali, in linea con lo IAS 28. È corretto considerare come partecipazioni le put emesse e i prestiti convertendi.
Impresa finanziaria	Si chiede di conoscere se l'esclusione dei veicoli costituiti al solo scopo di dare veste societaria a operazioni di raccolta e impiego comporti: – la non inclusione dei medesimi nel gruppo bancario (quindi, anche la cancellazione di quelli già iscritti); – l'assimilazione degli stessi a imprese non finanziarie e quindi l'inclusione nei relativi limiti In alternativa, si propone di considerare tali veicoli come soggetti finanziari, escludendoli però dalla necessità di autorizzazione.	In parte	Accogliendo in parte il suggerimento, si riformula la disciplina per escludere i veicoli in questione dalla definizione di "partecipazione". Ciò comporta che tali veicoli non devono essere né autorizzati come partecipazioni in imprese non finanziarie né inclusi nei limiti per le partecipazioni non finanziarie. A fini di vigilanza rileva invece l'operazione sottostante di raccolta e/o d'impiego.
Imprese non finanziarie	Si chiede di precisare come debba essere considerata una società che detiene investimenti in due (e non in un'unica) società non finanziaria.	Sì (v. chiarimento a lato)	Come si evince dalle disposizioni poste in consultazione, la fattispecie dovrà essere inquadrata come una impresa non finanziaria.
Imprese strumentali			In relazione a modifiche intervenute nel quadro normativo primario (d.lgs. n. 141/2010) e a casistiche emerse nella prassi, si aggiunge una precisazione relativa alla classificazione delle società fiduciarie. In base alla nuova definizione normativa le società fiduciarie partecipate da una banca (o gruppo banca-

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI RICEVUTI	Recepito (Si/No/In parte)	VALUTAZIONI
			rio) devono essere qualificate, alternativa- mente, come “imprese finanziarie” se iscritte nell’albo degli intermediari di cui all’art. 106 TUB o come “imprese strumentali” se, non iscritte nell’albo, svolgano un’attività acces- soria a quella principale della banca o di altre società del gruppo bancario.
Destinatari della disciplina	Sono stati richiesti chiarimenti circa l’applicazio- ne della disciplina nei confronti di banche e fi- nanziarie controllate in uno Stato extracomunita- rio.	Si (v. chiarimento a lato)	Si conferma l’ambito di applicazione definito dalla Circolare 263. Pertanto la disciplina si applica: <ul style="list-style-type: none"> – a livello consolidato alla ban- ca/capogruppo italiano e alle società, italiane ed estere, facenti parte del gruppo bancario; – a livello sub-consolidato alla banca o finanziaria italiana (non capogruppo) e alle banche e finanziarie extraco- munitarie controllate.
Limiti prudenziali			
Limite generale	Viene condivisa la scelta di mantenere la regola secondo la quale l’ammontare complessivo delle partecipazioni e degli im- mobili deve essere contenuto entro il limite del patrimonio di vigilanza a livello consolidato, con riserva di valutarne gli impatti alla luce della nuova definizione di “partecipazione” e dell’estensione della definizione di immobili. In relazione a casistiche emerse nella prassi, si precisa il trattamento da applicare nel caso in cui un immobile sia acquisito per finalità di recupero crediti, non direttamente bensì tramite società (partecipate o meno) la cui attività consiste esclusiva- mente nel possesso di detti immobili e nell’assunzione del debito nei confronti della banca medesima. In tali casi, deve esse- re computato nel limite generale il valore degli immobili detenuti tramite il veicolo societario; agli immobili così detenuti si ap- plicano le vigenti II.VV. in materia di immobili per recupero crediti.		

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI RICEVUTI	Receptito (Si/No/In parte)	VALUTAZIONI
Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e per recupero crediti			
Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria	Viene condivisa la scelta – conforme del resto alla disciplina comunitaria – di escludere dai limiti le partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, acquisite in conformità dei criteri e delle procedure stabiliti dalla normativa.		
	Circa la durata massima dei piani di risanamento (5 anni) e della relativa esenzione, è stato segnalato che gli interventi di solito superano tale durata; in relazione a ciò, è stato proposto di prevedere la possibilità di innalzare il limite temporale in casi specifici.	SI (v. chiarimento a lato)	Si ritiene che l'attuale formulazione (<i>un periodo corrispondente alla durata del piano e di norma non superiore a cinque anni</i>) sia adeguata rispetto alle prospettate esigenze di flessibilità.
	Sono state manifestate perplessità sulle previsioni per cui il piano dovrebbe essere formulato da una pluralità di banche e deve prevedere l'acquisizione di azioni di nuova emissione e non di quelle già in circolazione.	In parte (v. chiarimento a lato)	Il requisito della pluralità di banche è stato modificato, come evidente dall'incipit del terzo alinea del par. in questione: <i>in caso di pluralità delle banche interessate...</i> La condizione relativa all'emissione di azioni in circolazione ha carattere prudenziale e si giustifica con la finalità di riequilibrio della struttura finanziaria dell'impresa in temporanea difficoltà.
	Viene sollevato il tema del coordinamento della disciplina di vigilanza con la nuova disciplina fallimentare. In particolare, nell'ambito delle procedure di concordato fallimentare e preventivo e in quella di amministrazione straordinaria l'acquisizione di partecipazioni nell'azienda in crisi costituisce una delle modalità attraverso le quali si realizzerebbe il risanamento dell'impresa in crisi. Alla luce di ciò, si propone di esonerare dai limiti (in via permanente) le partecipazioni	No	La riforma del diritto fallimentare ha ampliato gli spazi per le soluzioni alternative a quelle liquidatorie dell'impresa. In tale ambito, ha individuato quale presupposto del concordato preventivo lo "stato di crisi" dell'impresa. In mancanza di una chiara definizione del concetto e stanti le incertezze giurisprudenziali, il legislatore ha chiarito che lo stato di crisi comprende anche l'insolvenza (art. 160, 3° comma, l.fall., aggiunto dal D.L. n.

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI RICEVUTI	Receptito (Si/No/In parte)	VALUTAZIONI
	acquisite nell'ambito di dette procedure.		273/2005). Non sembra possibile, pertanto, estendere l'esenzione a procedure, quali il concordato preventivo, che hanno come presupposto anche situazioni strutturali di deficit patrimoniale e debolezze economiche non puramente finanziarie. In definitiva, anche a seguito della riforma le citate procedure possono collocarsi nell'area delle procedure "recuperatorie" (sia pure senza necessariamente addvenire alla totale liquidazione dell'impresa) piuttosto che nell'area delle procedure di risanamento di imprese in difficoltà temporanea. Ciò vale, a maggior ragione, nei casi del concordato fallimentare e della amministrazione straordinaria, procedure che, come noto, hanno per presupposto l'insolvenza dell'impresa.
Partecipazioni per recupero crediti	Sono state espresse perplessità sulla scelta di limitare l'esenzione alle sole partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà e non anche alle partecipazioni per recupero crediti e, in generale, alle ipotesi di difficoltà non temporanea. È stato chiesto, pertanto, di escludere dai limiti di concentrazione e complessivo anche queste partecipazioni.	No	La scelta discende direttamente dall'art 121 CRD, che consente l'esenzione solo per partecipazioni acquisite <i>in via temporanea</i> in vista del <i>risanamento o salvataggio</i> di un'impresa.
Competenza deliberativa	Si chiede se l'approvazione delle operazioni e/o dei piani coinvolga soltanto gli organi della banca direttamente interessata o anche quelli della ca-	Si	Stante l'ambito di applicazione consolidato e la rilevanza delle deliberazioni in questione, le disposizioni si applicano anche a livello di

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI RICEVUTI	Recepito (Si/No/In parte)	VALUTAZIONI
	pogruppo.		capogruppo. Le disposizioni vengono opportunamente integrate al fine di fugare possibili dubbi. Inoltre, in relazione a casistiche sottoposte da gruppi particolarmente ampi e articolati, si consente che le operazioni della specie siano delegate dall'organo con funzione di gestione a un comitato specializzato, entro precisi limiti e criteri di esercizio della delega e fermo restando l'obbligo di riportare tempestivamente le stesse operazioni all'organo con funzione di supervisione strategica.
Partecipazioni in banche, imprese finanziarie, imprese assicurative e imprese strumentali			
Autorizzazioni	Viene condivisa la scelta di mantenere l'autorizzazione per le partecipazioni superiori al 10% del PdV e quella per le partecipazioni localizzate in Paesi extra UE/G10.		
	È stato chiesto di confermare che le autorizzazioni possano essere ottenute anche dopo la stipula dei contratti di acquisizione, purché l'efficacia di questi sia subordinata all'ottenimento delle autorizzazioni di vigilanza.	Si (v. chiarimento a lato)	L'interpretazione proposta, che sembra condivisibile, può considerarsi implicita e quindi non comporta modifiche del testo normativo.
Investimenti indiretti in equity			
Definizioni e criteri di classificazione degli investimenti	Si chiede di chiarire se debbano essere considerate organismi interposti quelli che formano oggetto di consolidamento sintetico (es. con il metodo del patrimonio netto) anziché integrale, come sembra di ricavare dalla tabella a pag. 53 del documento di consultazione.	Si (v. chiarimento a lato)	Si conferma che la disciplina degli investimenti indiretti in equity si applica agli investimenti effettuati attraverso organismi interposti non consolidati integralmente ai fini della vigilanza prudenziale.
	Si chiede conferma che non si devono ricondurre alla banca gli investimenti effettuati da un veicolo	Si	È sufficientemente chiaro dal testo delle disposizioni che il trattamento prudenziale ri-

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI RICEVUTI	Recepito (Si/No/In parte)	VALUTAZIONI
	o fondo di cui la banca è gestore/general partner ma in cui gli investitori sono soggetti terzi.	(v. chiarimento a lato)	guarda gli investimenti effettuati dalle banche indirettamente attraverso organismi interposti. Nell'ipotesi in cui la banca sia soltanto gestore o <i>general partner</i> e non effettui investimenti in proprio, la disciplina in questione non trova applicazione.
	UBI Banca chiede quale sia il trattamento di un investimento della banca in un fondo gestito da una SGR del gruppo, considerato che la disciplina degli investimenti indiretti si applica ai soli investimenti effettuati mediante "società o altri organismi non inclusi nel perimetro di consolidamento" del gruppo stesso.	Sì (v. chiarimento a lato)	In base alle definizioni contenute nel provvedimento, la disciplina degli investimenti indiretti si applica agli investimenti effettuati in "fondi comuni di investimento aperti e chiusi, anche nella forma di limited partnerships in cui la banca o una società del gruppo assume il ruolo di general partner (o altre strutture equivalenti)". Tale ambito di applicazione include l'ipotesi prospettata dalla banca.
	Alcuni rispondenti (ABI e AIFI) ritengono inopportuno introdurre una "presunzione" di influenza in presenza di un investimento almeno pari al 20%.	No	In base alla definizione valida per la disciplina degli investimenti indiretti, sussiste "influenza" quando ricorrono <u>entrambe</u> le seguenti condizioni: (i) la banca detiene una quota rilevante degli investimenti nel fondo; (ii) la banca dispone della possibilità di partecipare alle decisioni di investimento. La soglia del 20 per cento vale come presunzione della prima condizione, ossia la "rilevanza" dell'investimento, e non anche della seconda, che invece deve essere valutata dalla banca alla luce della governance del fondo e in conformità delle policy che gli intermediari dovranno darsi in base alle nuove disposizioni. Pertanto, la soglia del 20% non costituisce presunzione assoluta di influenza sulla gestione del fondo.

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI RICEVUTI	Recepito (Si/No/In parte)	VALUTAZIONI
	Un rispondente (AIFI) ritiene, inoltre, che i fondi siano entità autonome e non soggette a influenza da parte degli investitori.	No	La posizione non è pienamente condivisibile. Forme di controllo o influenza delle banche sulla scelta e sulla gestione degli investimenti sono possibili, sia quando la banca assume il ruolo di gestore nell'ambito delle strutture o dei veicoli societari utilizzati (veicoli societari, <i>limited partnership</i> etc) sia quando le prerogative delle società di gestione risultano limitate da meccanismi di governance che attribuiscono penetranti poteri di ingerenza ai partecipanti alla gestione.
Politiche aziendali	L'obbligo di comunicare all'assemblea i documenti recanti le policy aziendali di classificazione degli investimenti indiretti si sovrappone all'informativa di bilancio ed è particolarmente oneroso per le banche di minore dimensione e/o complessità.	Si	L'osservazione è condivisibile. Resta fermo l'obbligo di mantenere la documentazione a disposizione della vigilanza.
Trattamento prudenziale	<p>Si chiede (ABI e AIFI) di chiarire se, nel caso di investimenti effettuati tramite società veicolo e nelle operazioni LBO, si debbano considerare le partecipazioni dirette nel veicolo o quelle nelle imprese sottostanti. In particolare, con riferimento a investimenti effettuati attraverso holding non finanziarie, viene fatto presente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laddove la holding operi soltanto con mezzi propri, costituirebbe un doppio computo includere nei limiti sia le partecipazioni dirette sia quelle detenute indirettamente; - laddove invece la holding faccia ricorso 	Si (v. chiarimento a lato)	<p>Si evince dalle disposizioni che, al ricorrere delle condizioni ivi previste, vanno considerati solo gli investimenti detenuti attraverso il veicolo di partecipazione e non anche l'investimento diretto in quest'ultimo.</p> <p>Per quanto riguarda gli equity ratios, non si ritiene che si producano effetti di sovrastima del rischio quando il fondo opera a leva. Infatti, nei casi in cui non è possibile utilizzare, a fini prudenziali, un metodo di consolidamento integrale (che comporterebbe l'imputazione alla banca dell'intero portafoglio di investimenti partecipativi) il criterio</p>

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI RICEVUTI	Receptito (Si/No/In parte)	VALUTAZIONI
	<p>anche a capitali di debito (leva finanziaria), l'equity ratio sovrastimerebbe l'investimento in equity effettuato dalla banca. Stesse considerazioni per il caso di OICR che operi a leva.</p>		<p>dell'equity ratio appare proporzionato a fini prudenziali, oltre a essere l'unico concretamente utilizzabile. E' stato in ogni caso riformulato, in una nota, l'esempio numerico per chiarire meglio le modalità applicative.</p>
	<p>In merito ai "criteri di adeguata diversificazione":</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene chiesto se i due criteri – frazionamento e liquidità – siano alternativi o cumulativi - viene proposto di elevare la soglia di investimento dal 5 al 10%, in quanto più coerente con la realtà del private equity - con specifico riferimento al private equity, è stato ritenuto eccessivamente rigoroso, e si propone perciò di attenuare, il requisito della liquidità degli investimenti. 	<p>In parte (v. chiarimento a lato)</p>	<p>I due criteri sono cumulativi.</p> <p>Si conferma la soglia del 5%, ritenuta adeguata per le finalità della disciplina e in linea con altre normative che adottano approcci simili (es. concentrazione dei rischi).</p> <p>Finalità della disciplina è proprio quella di contenere i rischi derivanti da investimenti intrinsecamente illiquidi quali, appunto, quelli di p.e.</p>
	<p>È stato osservato che la disciplina potrebbe comportare difficoltà applicative nell'individuazione degli investimenti nelle imprese finali (es. partecipazioni in una stessa impresa detenute attraverso fondi diversi e acquisite in tempi diversi).</p>	<p>No</p>	<p>Ove la banca non sia in grado di ricostruire gli investimenti finali, si applica un trattamento maggiormente penalizzante. Tra le finalità della disciplina prudenziale vi è anche quella di disincentivare investimenti in veicoli e fondi di cui non siano note le posizioni sottostanti.</p>
	<p>È stato chiesto (ICBPI) di precisare ulteriormente il concetto di "conoscenza degli effettivi investimenti" ai fini dell'applicazione del metodo look-</p>	<p>Si</p>	<p>Si introducono nelle disposizioni formulazioni atte a precisare il concetto di "effettiva conoscenza degli investimenti sottostanti".</p>

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI RICEVUTI	Recepito (Si/No/In parte)	VALUTAZIONI
	through per gli investimenti indiretti.		Il testo definitivo delle disposizioni incorpora affinamenti relativi, tra l'altro, ai casi di <i>partial-look through</i> e allo <i>structure-based approach</i> , nei quali la conoscenza delle posizioni sottostanti è limitata.
	Sui casi di esclusione, si propone di innalzare il limite di temporaneità (6 mesi) in considerazione della illiquidità degli investimenti di p.e.	No	L'esenzione riguarda investimenti aventi carattere di temporaneità e non può essere applicata a investimenti tipicamente stabili, come quelli in p.e.
Regole organizzative e di governo societario			
	È stata proposta una soluzione organizzativa – da affiancare a quelle illustrate nel documento di consultazione – incentrata sulla definizione, da parte degli organi di vertice, di “regole di condotta” e “linee guida” dirette a responsabilizzare il management apicale in caso di cumulo delle competenze deliberative e di indirizzo in materia sia di partecipazioni sia di attività creditizia. Tale soluzione consentirebbe di evitare le separazioni organizzative e l'obbligo di sottoporre le deliberazioni agli organi collegiali in caso di investimenti partecipativi di non grande rilevanza.	No	L'approccio proposto non appare sufficiente a presidiare i rischi per la stabilità e la sana e prudente gestione derivanti dai conflitti di interesse tra attività creditizia e investimenti partecipativi, quanto meno nei casi di investimenti notevoli (partecipazioni qualificate e di importo significativo rispetto al patrimonio di vigilanza) e negli altri casi in cui a giudizio delle stesse banche i conflitti di interesse sono ritenuti particolarmente rilevanti. Peraltro, competenze decisionali dell'organo con funzione di supervisione strategica ed eventuali separazioni organizzative e societarie sono previste, come soluzioni obbligatorie o opportune, solo in tali casi e non nella normale operatività delle banche; pertanto, alle banche con limitata operatività nel comparto o vocate a un'attività creditizia di tipo tradizionale non sono richieste sostanziali modifiche dei propri assetti organizzativi e decisionali.

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI RICEVUTI	Receptito (Si/No/In parte)	VALUTAZIONI
	<p>È stata ritenuta eccessivamente onerosa e non particolarmente utile – specie in banche di minore dimensione/complessità – la previsione sui compiti di valutazione, supporto e proposta dei consiglieri indipendenti. Con riferimento alle banche che adottano il sistema dualistico, viene chiesto di poter attribuire un ruolo corrispondente agli “indipendenti” del CdG (anziché del CdS). È stata anche segnalata (Federkasse) la difficoltà di configurare la figura dell’amministratore indipendente all’interno del modello di governance delle banche di credito cooperativo.</p>	In parte	<p>In aderenza al principio di proporzionalità, si tiene conto delle esigenze delle banche di minore dimensione/complessità precisando che le indicazioni sugli indipendenti non valgono per queste ultime, dove i medesimi compiti possono essere svolti dall’organo con funzione di controllo.</p> <p>Sugli indipendenti nel modello dualistico le presenti disposizioni sono conformi all’orientamento costantemente assunto dalla Banca d’Italia nelle normative di governance.</p>
	<p>Sono giudicate eccessivamente onerosi, e si propone perciò di eliminare, gli obblighi di comunicazione all’assemblea delle politiche interne in materia di investimenti partecipativi e del riepilogo di tutte le operazioni effettuate.</p> <p>È stato chiesto di valutare se i criteri di governo dei conflitti di interesse e gli indirizzi di investimento partecipativo possano essere assunti attraverso integrazioni ai Regolamenti interni e nelle politiche generali di rischio già assunti.</p>	Si	Le proposte sono condivisibili.
	<p>È stato fatto presente da Federkasse che lo statuto-tipo delle banche di credito cooperativo riserva al CdA collegialmente le decisioni relative all’assunzione di partecipazioni.</p>	Si (v. chiarimento a lato)	Le disposizioni di vigilanza non appaiono in contrasto con l’attribuzione statutaria di competenze alla collegialità consiglio di amministrazione, anzi confermano tale competenza quanto meno con riferimento alle decisioni

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI RICEVUTI	Receptito (Si/No/In parte)	VALUTAZIONI
			sulle partecipazioni di maggiore importanza.
	Viene segnalato (AIFI) che la materia dei conflitti di interesse nei rapporti dei fondi <i>captive</i> con i gruppi bancari di appartenenza formino già oggetto di dettagliate previsioni nei codici di comportamento elaborati dalla categoria, cui gli intermediari aderiscono ampiamente.	No	Lo stesso documento di consultazione dà atto dell'esistenza di dettagliati codici di comportamento. Nondimeno, si ha presente che: <ul style="list-style-type: none"> - tali atti di autoregolamentazione impongono obblighi in capo ai gestori dei fondi, laddove le disposizioni di vigilanza pongono obblighi in capo alle banche; - i principi e le regole dettate dalla disciplina di vigilanza si ispirano ampiamente a detti codici di autoregolamentazione, aggiungendovi però la maggiore effettività e cogenza proprie della disciplina di vigilanza.
Banche di credito cooperativo e banche di garanzia collettiva			
	Federcasse chiede di precisare se i limiti alle partecipazioni delle BCC in imprese non finanziarie debbano essere riferiti alle partecipazioni tout court o alle sole partecipazioni qualificate.	Si (v. chiarimento a lato)	I limiti alle partecipazioni in imprese non finanziarie si applicano, anche per le BCC, alle partecipazioni qualificate.
	Un rispondente (Federcasse) non ritiene che l'investimento delle BCC in fondi mobiliari chiusi – che spesso avviene in forma di quote di OICR gestiti da organismi della categoria – costituisca un'attività speculativa o non coerente con la finalità mutualistica. Propone pertanto di eliminare il	In parte	Considerato che le BCC sono sottoposte a limiti operativi specifici e più stringenti rispetto alla generalità delle banche e apprezzando la coerenza con le finalità mutualistiche di determinate tipologie di investimenti (es. PMI), effettuati anche attraverso organismi

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI RICEVUTI	Receptito (Si/No/In parte)	VALUTAZIONI
	divieto o, in subordine, di individuare un limite specifico rapportato al patrimonio di vigilanza.		gestiti dalla categoria, si ritiene di attenuare il divieto normativo.
Regime transitorio			
	In considerazione degli impatti rilevanti ma di difficile quantificazione della nuova normativa, viene chiesto da ABI e Federcasse un periodo transitorio (12 mesi dall'emanazione) per consentire alle banche di valutare in modo consapevole come adeguarsi alla nuova disciplina.	No	Come evidenziato anche dall'AIR, la normativa nel suo complesso non ha effetti restrittivi né impatti organizzativi di rilievo per le banche che non intendono mutare radicalmente i propri orientamenti strategici nel comparto delle partecipazioni. Si ritiene, pertanto, che un periodo di 6 mesi sia sufficiente per eventuali revisioni delle strategie e degli assetti organizzativi.